



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 27 maggio 2024**  
**(OR. en)**

**16998/23**  
**COR 3**

**EF 411**  
**ECOFIN 1415**  
**DELECT 214**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 maggio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 3638 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 6 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi (C(2023) 8289 final)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 3638 final.

All.: C(2024) 3638 final



Bruxelles, 26.5.2024  
C(2024) 3638 final

### **RETTIFICA**

**del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 6 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi**

**(C(2023) 8289 final)**

## RETTIFICA

**del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 6 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi**

**(C(2023) 8289 final)**

Al considerando 7:

*anziché:* «Per tenere conto della possibilità che il sussistere di circostanze eccezionali possa precludere l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, l'ente dovrebbe essere in grado di presentare prove adeguate del fatto che due o più persone fisiche non costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le condizioni affinché tali persone siano considerate clienti connessi. In siffatti casi gli enti possono non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.»

*leggasi:* «Per tenere conto della possibilità che il sussistere di circostanze eccezionali possa precludere l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, l'ente dovrebbe essere in grado di presentare prove adeguate del fatto che due o più persone fisiche o giuridiche non costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le condizioni affinché tali persone siano considerate clienti connessi. In siffatti casi gli enti possono non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.»